



prassi

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE DURANTE LA TRASFERTA

(Articolo 51 comma 1 e 5 del Tuir - Risposta Agenzia delle Entrate n. 5 del 31/01/2019)

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a richiesta di consulenza giuridica n. 5/2019, ha precisato che le "spese di parcheggio" rimborsate ai dipendenti in trasferta sono da considerare imponibili fiscalmente.

L'Agenzia delle entrate ritiene che le spese di parcheggio, non rientrando nella categoria delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio e che pertanto:

- sono da considerare assoggettabili interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto.
- sono considerabili tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

Brescia, 18 marzo 2019

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it